

# Ordinanza sull'Elenco federale dei beni culturali (OEBC)

del 21 maggio 2014

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 31 della legge del 20 giugno 2003<sup>1</sup> sul trasferimento dei beni culturali (LTBC),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i criteri per l'iscrizione dei beni culturali mobili di proprietà della Confederazione nell'Elenco federale dei beni culturali (Elenco TBC);
- b. la procedura di:
  1. iscrizione di beni culturali mobili nell'Elenco TBC,
  2. cancellazione di iscrizioni dall'Elenco TBC.

## **Art. 2**            Iscrizione nell'Elenco TBC

<sup>1</sup> Nell'Elenco TBC sono iscritti beni culturali mobili d'importanza significativa per il patrimonio culturale.

<sup>2</sup> È considerato d'importanza significativa per il patrimonio culturale un bene culturale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

- a. importanza artistica, storica o scientifica;
- b. unicità o rarità;
- c. valore artigianale;
- d. importanza iconografica;
- e. importanza storica;
- f. importanza nel contesto della collezione;
- g. valore materiale.

## **Art. 3**            Segnatura dei beni culturali iscritti

<sup>1</sup> Ogni bene culturale iscritto nell'Elenco TBC è contraddistinto con una segnatura.

<sup>2</sup> La segnatura è composta conformemente all'allegato.

RS 444.12

<sup>1</sup> RS 444.1

**Art. 4** Descrizione dei beni culturali iscritti

Per ogni bene culturale sono riportate nell'Elenco TBC le seguenti indicazioni, se conosciute:

- a. segnatura;
- b. data dell'iscrizione;
- c. nome dell'istituzione della Confederazione cui appartiene;
- d. tipo di oggetto;
- e. materiale;
- f. tecnica;
- g. dimensioni e peso;
- h. unità, numero di pezzi o volume;
- i. soggetto;
- j. iscrizione;
- k. contrassegno e caratteristiche particolari, segnatamente danni e restauri;
- l. epoca o data di creazione;
- m. autore;
- n. titolo;
- o. indicazioni possibilmente precise sulla provenienza e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento;
- p. riferimenti bibliografici con indice delle illustrazioni, se disponibili;
- q. una fotografia o un'altra raffigurazione dell'oggetto.

**Art. 5** Responsabilità dell'Elenco TBC

<sup>1</sup> Il Servizio specializzato dell'Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato) gestisce l'Elenco TBC in forma di banca dati elettronica e lo pubblica sul sito Internet dell'Ufficio federale della cultura.

<sup>2</sup> Il Servizio specializzato decide sulle domande di iscrizione di beni culturali nell'Elenco TBC e di cancellazione di iscrizioni.

**Art. 6** Domanda di iscrizione

<sup>1</sup> L'istituzione della Confederazione presenta al Servizio specializzato una domanda di iscrizione nell'Elenco TBC per il bene culturale di sua proprietà.

<sup>2</sup> La domanda deve riportare le indicazioni di cui all'articolo 4 ed essere presentata in forma elettronica.

<sup>3</sup> Se approva la domanda, il Servizio specializzato registra il bene culturale nella banca dati elettronica.

**Art. 7** Momento dell'iscrizione

I beni culturali sono considerati iscritti al momento della loro registrazione nella banca dati elettronica. La data di iscrizione è riportata nell'Elenco TBC.

**Art. 8** Cancellazione di iscrizioni

<sup>1</sup> Nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 3 LTBC, l'istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale può chiedere al Servizio specializzato la cancellazione dell'iscrizione. La domanda va motivata.

<sup>2</sup> Se approva la domanda, il Servizio specializzato procede alla cancellazione dell'iscrizione dalla banca dati elettronica.

**Art. 9** Accesso all'Elenco TBC

L'accesso all'Elenco TBC è gratuito.

**Art. 10** Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 13 aprile 2005<sup>2</sup> sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:

*Art. 1 lett. c*

S'intendono per:

*c. istituzioni della Confederazione:*

1. il Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis,
2. la Biblioteca nazionale svizzera con l'Archivio svizzero di letteratura, il Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel,
3. il museo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur,
4. il Museo Vela di Ligornetto,
5. il Museo degli automi musicali di Seewen,
6. il Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni,
7. la collezione d'arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller,
8. la Collezione d'arte della Confederazione;

**Art. 11**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 3 cpv. 2)

## Composizione della segnatura dei beni culturali iscritti

1. Le prime due-tre posizioni della segnatura designano, in base alle seguenti abbreviazioni, l'istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale:

SNM	Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis
NB	Biblioteca nazionale svizzera con l'Archivio svizzero di letteratura, il Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel
SOR	Museo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur
MVL	Museo Vela di Ligornetto
MMS	Museo degli automi musicali di Seewen
ETH	Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni
GKS	Collezione d'arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller
BKS	Collezione d'arte della Confederazione

2. La quarta e quinta posizione designano, in base ai codici seguenti, il tipo di bene culturale:

00	collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e anatomia, come pure oggetti di interesse paleontologico
01	beni riguardanti la storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la storia militare e sociale, come pure la vita di personalità di spicco della scienza e dell'arte e avvenimenti di interesse nazionale
02	prodotti di scavi archeologici o scoperte archeologiche
03	elementi provenienti da monumenti artistici o storici o da luoghi archeologici, smembrati
04	oggetti antichi, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi, risalenti a oltre cento anni fa
05	oggetti di interesse etnologico
61	beni di interesse artistico, quali quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi materiale (escl. disegni industriali e manufatti decorati a mano)
62	lavori originali di arte statuaria e di scultura realizzati con qualsiasi materiale
63	beni d'interesse artistico, quali incisioni, stampe e litografie originali
64	beni d'interesse artistico, quali assemblaggi e montaggi artistici originali realizzati con qualsiasi materiale
07	manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), isolati o parte di collezioni
08	francobolli, bolli fiscali e simili, isolati o parte di collezioni

- 09     archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici
- 10     mobili risalenti a oltre cento anni fa e vecchi strumenti musicali

3.     L'istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale aggiunge posizioni supplementari.